

dell'ente al capo compartimento, il quale provvede al reclutamento ed al licenziamento dei socii, nonchè ai loro rapporti con i terzi.

Or, pur riconoscendo che è soltanto dal 1923 che il Corpo dei piloti ha la sua rappresentanza in seno alla commissione d'esame per l'ammissione dei piloti e che il collegio di questi influisce col suo voto, anche in contrasto con l'autorità, sulla promozione da aspirante ad effettivo, è evidente, come il Brunetti ha osservato, nel discorso del Majorana, « l'imprecisione nella qualifica di *tutrice ed amministratrice* attribuita all'Autorità marittima, la quale ha una ingerenza nella costituzione del Corpo e funzioni non già amministrative, ma di controllo, di moderazione e di disciplina » (1518). In altri termini, sfugge al Majorana quel concetto di *tutela* che l'Autorità si riserva sugli enti pubblici e che può raggiungere la forma di quella tutela di *surrogazione straordinaria* in senso tecnico di cui dicemmo, risolvendosi in vere e proprie funzioni amministrative. In ultima analisi, si può concludere come egli sia rimasto a mezza strada fra la persona giuridica privata e l'ente autarchico, avendo ammesso la personalità privata del corpo ed avendolo inserito nell'amministrazione governativa con funzioni passive. Questa tesi è, dal nostro punto di vista, visibilmente inaccettabile, poichè, distruggendo l'autonomia (1519) della corporazione e coerentemente costringendola nella figura di *organo passivo* dell'amministrazione, è incompatibile con la nostra opinione sulla pubblicità di tali enti.

268. - *Il Corpo non è comunione personale personificata.*

— Una teoria recentissima, dovuta al Brunetti, definisce la Corporazione dei piloti una « *comunione personale personificata* », risultante dalla presenza in essa e della persona giuridica *privata d'utilità pubblica* e della *comunione personale*, quest'ultima qualificata germanicamente coll'espressione pro-

(1518) A. BRUNETTI, *Diritto marittimo privato ital., cit.*, II, p. 355.

(1519) Diciamo « autonomia » nel senso di « autarchia ». V. retro, § 262.